

Unione europea

L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio del *ne bis in idem*

Sommario: 1. I fatti all'origine della causa e le questioni pregiudiziali. – 2. L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali e la competenza della Corte di giustizia. – 3. La portata del principio del *ne bis in idem*.

1. La sentenza in esame, pronunciata dalla grande sezione della Corte di giustizia, è meritevole di approfondimento per due ordini di ragioni. In primo luogo, essa si segnala per un nuovo tentativo di definire la sfera operativa della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

rispetto agli Stati membri. In secondo luogo, la pronuncia si inserisce nell'articolato itinerario giurisprudenziale in materia di *ne bis in idem* europeo, arricchito dal rilevante contributo della Corte europea dei diritti umani.

Le questioni poste all'attenzione del Giudice dell'Unione traggono origine da un procedimento penale avviato in Svezia nei confronti del signor Fransson, per frode fiscale aggravata. In sintesi, secondo le autorità svedesi, l'imputato avrebbe commesso irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2004 e 2005, così da pregiudicare la riscossione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. Come accade negli ordinamenti di molti Stati membri, anche l'amministrazione tributaria ha comminato al signor Fransson, per le stesse condotte, alcune sanzioni pecuniarie, *sub specie* di sovrattassa che la normativa fiscale nazionale quantifica in rapporto all'imposta evasa.

Il tribunale svedese adito si è dunque interrogato circa la possibilità di applicare la Carta dei diritti fondamentali alle vicende in oggetto, con particolare riferimento per l'art. 50, in tema di divieto di doppio giudizio, onde censurare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di un soggetto già destinatario di una sanzione qualificata nell'ordinamento interno come misura amministrativa.

2. In sede preliminare, la Corte ha affrontato il tema della propria competenza a statuire sulle questioni pregiudiziali, problematica che trascende il mero dato processuale ed abbraccia il delicato rapporto tra ambito di applicazione del diritto UE, competenze degli Stati membri e responsabilità di questi ultimi e delle istituzioni europee nella tutela dei diritti fondamentali. Il nucleo della questione giuridica gravita invero attorno alla formula dell'art. 51, comma 1, della Carta, a mente del quale essa trova applicazione nei confronti degli Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione». Ad una prima analisi, sulla base del dato letterale, le norme interne sarebbero suscettibili di vaglio attraverso la lente dei diritti sanciti dalla Carta – così come interpretati dalla Corte di giustizia – solo ove sussista un sufficiente legame con l'ordinamento UE. Segnatamente, tale lega-



Unione Europea, Corte di giustizia,
Aklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, causa
C-617/10, sentenza del 26 febbraio 2013
(www.curia.europa.eu)

me dovrebbe sostanziarsi nel fatto che le disposizioni nazionali siano state adottate per dare attuazione a norme europee.

Nondimeno, una più attenta valutazione rivela margini di incertezza interpretativa di non secondario momento. Il concetto stesso di attuazione si caratterizza infatti per un'intrinseca genericità, considerata la significativa varietà di situazioni che il rapporto fra diritto UE e ordinamenti nazionali genera. Detta mancanza di rigore terminologico è altresì testimoniata dalle differenti sfumature suggerite da varie versioni linguistiche, quali *implementation*, *mise en oeuvre*, e *durchführung*, che evocano, senza distinzione concettuale, anche la nozione di applicazione. Inoltre, le spiegazioni dell'art. 51 allegate alla Carta richiamano l'espressione «ambito di applicazione», a sua volta elaborata dalla Corte di giustizia per definire i confini operativi dell'ordinamento UE.

Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa l'estensione dell'ambito di applicazione dei diritti fondamentali, da ultimo consacrati nella Carta, la Corte di Lussemburgo si è resa protagonista una significativa evoluzione ermeneutica. Tradizionalmente, la Corte opera in materia una sostanziale sovrapposizione del concetto di ambito di applicazione con quello di attribuzione di competenze. Ne deriva un approccio di carattere formale, in forza del quale le norme nazionali possono essere oggetto di scrutinio alla luce dei diritti tutelati in sede europea solo nei settori di competenza dell'Unione, in particolar modo laddove esse attuino il diritto UE o manifestino un diretto collegamento con la sua attuazione (Corte di giustizia, *Wachauf*, causa C-5/88, sentenza del 13 luglio 1989). L'opzione interpretativa in esame, a livello sistematico, troverebbe supporto nell'art. 6 TUE e nell'art. 51, comma 2, della Carta, a mente dei quali l'applicazione delle norme UE in tema di diritti fondamentali non incide sugli ambiti di attribuzione degli Stati membri, né influisce sul sistema delle competenze definito dai trattati, anche in ossequio al principio di sussidiarietà. Questi rilievi colgono dunque nel segno di una radicata giurisprudenza della Corte, che tuttavia ha acquisito una progressiva flessibilità, abbracciando anzitutto le ipotesi in cui lo Stato membro intenda derogare a previsioni di diritto UE. In quest'ultimo caso, invero, il collegamento elettivo con l'ordinamento sovranazionale riposa proprio sulla volontà del legislatore interno di discostarsi. Anche questa scelta, infatti, deve essere orientata al rispetto dei principi generali del diritto UE e dei diritti fondamentali (Corte di giustizia, *ERT*, causa C-260/89, sentenza del 18 giugno 1991).

Più recentemente, la Corte ha condotto l'originaria impostazione ad un nuovo approdo. Il Giudice dell'Unione pare infatti avvalorare un approccio più dinamico, volto a individuare un idoneo collegamento con il diritto UE anche in presenza di una disciplina nazionale non diretta in senso stretto a dare attuazione a norme europee. In una prospettiva *latu sensu* funzionale, infatti, la sfera di applicazione della Carta si estenderebbe anche a quelle norme interne la cui adozione ed applicazione incidano, in concreto, sul conseguimento di obiettivi dell'ordinamento UE (Corte di giustizia, *Rundfunk*, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, sentenza del 20 maggio 2003). Indipendentemente dalla sussistenza di potestà normativa in capo al legislatore europeo, la Corte, nell'esercitare il ruolo interpretativo ad essa accordato, ben può rilevare eventuali discrasie fra norme nazionali e scopi perseguiti dai trattati (Corte di giustizia, *Laval*, causa C-341/05, sentenza del 18 dicembre 2007; A. Dashwood, "The limits of European Community powers", in *European Law Review* 1996, p. 113). In questa dinamica, pertanto, l'interprete dovrebbe eleggere a parametro di riferimento dell'ambito di applicazione della Carta non il dato positivo derivante dal principio delle competenze di attribuzione, bensì la più ampia e sfumata nozione di scopo del diritto UE, di costruzione giurisprudenziale (M. Safjan "Areas of application of the Charter of fundamental rights of the European Union: fields of

conflict?”, in *EUI Working Paper* 2012, n. 22, 2012, p. 5, consultabile al sito www.cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/23294/LAW-2012-22.pdf). A nozioni di difficile delimitazione ermeneutica come quelle già richiamate si affianca dunque una terza formula di pari volatilità, ma dal forte contenuto propulsivo per il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali.

Come sostenuto dall'avvocato generale Sharpston nella causa *Bartsch*, ad esempio, vi sono molteplici situazioni nelle quali, pur a fronte dell'attribuzione di competenza agli Stati, l'esercizio di potestà normativa da parte delle autorità nazionali incide su profili sostanziali rilevanti per l'UE (Corte di giustizia, *Bartsch*, causa C-427/06, conclusioni del 22 maggio 2008). Analoga posizione è stata espressa dall'avvocato generale Bot nella causa *Scattolon*: l'art. 51 della Carta sarebbe meritevole di lettura estensiva, capace di ampliare il raggio d'azione dei diritti fondamentali a tutte le situazioni nelle quali una normativa nazionale affronta o incide su una materia disciplinata a livello europeo (Corte di giustizia, *Scattolon*, causa C-108/10, conclusioni del 5 aprile 2011, punti 116-119. Cfr. A. Rosas e H. Kaila, “L'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par la Cour de justice: un premier bilan”, in *Il Diritto dell'Unione europea* 2011, p. 1). Uno di questi casi, peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, attiene proprio alle ipotesi in cui uno Stato adotti norme interne nell'esercizio delle proprie competenze in materia di IVA, settore che coinvolge in misura sensibile gli interessi finanziari dell'UE (Corte di giustizia, *Garage Molenheide*, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, sentenza del 18 dicembre 1997). Allo stesso tempo, a conferma del progressivo radicamento di questa impostazione, la Corte ha supportato l'iter argomentativo dell'avvocato generale Kokott nel recente caso *Bonda*, nel quale si è precisato che la sfera di applicazione dei diritti previsti dalla Carta interessa anche le norme nazionali previgenti, che dunque non siano dirette ad attuare disposizioni di diritto UE, ma in concreto ne condividano la sfera operativa o lo scopo perseguito (Corte di giustizia, *Bonda*, causa C-489/10, conclusioni del 15 dicembre 2011).

La Corte stessa, inoltre, in alcune recenti pronunce, ha ritenuto la Carta applicabile anche al cospetto di norme interne non direttamente deputate a dare attuazione a disposizioni UE. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al caso *McB*, in tema di attribuzione della custodia del figlio minore ad un genitore (Corte di giustizia, *McB*, causa C-400/10 PPU, sentenza del 5 ottobre 2010). In tale sede, sebbene la definizione del regime della custodia competa in via esclusiva dagli Stati membri e non ricada nell'ambito di applicazione del regolamento sulla potestà genitoriale CE 2201/2003, il Collegio ha ritenuto di valutare indirettamente la compatibilità della normativa irlandese con gli art. 7 e 24 della Carta, così da assicurare la sua coerenza con i diritti tutelati dall'ordinamento UE e gli scopi perseguiti in tema di vita privata e protezione del minore. Parimenti significativo è il caso *DEB*, nel quale il Giudice dell'Unione, adito in via pregiudiziale, ha esteso la sfera operativa della Carta – ed in particolar modo dell'art. 47, che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – al vaglio su una normativa tedesca volta a fissare limiti all'accesso al patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone giuridiche (Corte di giustizia, *DEB*, causa C-279/09, sentenza del 22 dicembre 2010). Anche in questo caso, il disposto interno oggetto di indiretto scrutinio in rapporto al diritto consacrato dalla Carta non presentava un diretto legame con l'attuazione di norme UE. Peraltro, l'elaborazione della Corte coinvolge non di rado anche l'esercizio dello *ius puniendi* dello Stato. Nella causa *Achughbalian*, per esempio, il Collegio ha evidenziato come la direttiva 2008/115 CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi non precluda agli Stati la possibilità di comminare sanzioni penali nei confronti dei soggetti che non abbiano adempiuto ad

un provvedimento di allontanamento. Nondimeno, l'esercizio di tale competenza esclusiva, formalmente scissa dalla sfera di applicazione della direttiva, deve essere puntualmente orientato al rispetto dei diritti fondamentali (Corte di giustizia, *Achughbabian*, causa C-329/11, sentenza del 6 dicembre 2011).

La sfera di applicazione della Carta beneficia dunque dell'approccio tendenzialmente estensivo avvalorato dalla Corte. Sebbene ad oggi non improntato a criteri univoci e fondato su base essenzialmente casistica, tale orientamento consente un vaglio vieppiù significativo sull'operato degli Stati membri in materia di diritti fondamentali. Al contempo, però, si rileva l'esigenza di ancorare l'apprezzamento del giudice dell'Unione ad un effettivo legame della disciplina nazionale con il diritto UE e gli scopi da questo perseguiti.

La sentenza in commento pare da un lato confermare la richiamata tendenza, ma, dall'altro lato, offre un contributo solo parzialmente chiarificatore rispetto a quest'ultima esigenza. La Corte, in effetti, non ha tenuto conto delle sollecitazioni provenienti dall'avvocato generale Cruz Villalón, che peraltro aveva suggerito al Collegio di dichiarare la propria incompetenza (Corte di giustizia, *Akerberg Fransson*, causa C-617/10, conclusioni del 12 giugno 2012). Secondo l'avvocato generale, la struttura dell'ordinamento europeo impone un accentuato *self-restraint* da parte delle istituzioni UE in ordine al controllo sugli atti discrezionali delle autorità interne. In simili situazioni, il trasferimento in capo all'Unione della responsabilità di garantire i diritti fondamentali dovrebbe compiersi solo in presenza di un rilevante e specifico interesse dell'ordinamento UE. Si tratterebbe, tuttavia, di ipotesi paragonabili ad una dinamica regola-eccezione, qualificate dunque da un'intrinseca predilezione per la centralità del ruolo delle autorità nazionali. In quest'ottica la mera constatazione di una convergenza sostanziale tra disposto interno e norme europee non potrebbe costituire motivazione sufficiente a sottrarre allo Stato le responsabilità su di esso incombenti in tema di diritti fondamentali. Nella fattispecie in esame, in particolare, tale convergenza si tradurrebbe in una mera *occasio*, poiché il regime tributario nazionale è posto in via non esclusiva al servizio di interessi finanziari dell'UE e non ne è diretta espressione. Nell'opinione dell'avvocato generale, in sostanza, l'estensione della sfera applicativa della Carta dovrebbe poggiare su un *quid pluris* rispetto alla semplice coincidenza sostanziale delle materie disciplinate e degli scopi perseguiti: la normativa nazionale dovrebbe essere direttamente motivata dal diritto UE, in presenza di uno specifico interesse delle istituzioni europee ad attrarre a sé lo scrutinio sul rispetto dei diritti fondamentali.

Al contrario, la Corte di giustizia ha affermato la propria competenza, precisando anzitutto come la normativa svedese volta a sanzionare l'evasione dell'IVA risponda all'esigenza di tutelare gli interessi finanziari europei, *ex art. 325 TFUE*, in quanto parte delle risorse proprie dell'UE derivano dalla riscossione di tale imposta. Un regime sanzionatorio nazionale quale quello in oggetto deriva direttamente dall'*art. 325 TFUE* e dalle fonti secondarie in materia di sistema comune IVA, poiché concorre a dare attuazione al generale obbligo in capo agli Stati di porre in essere ogni misura necessaria a reprimere efficacemente condotte contrarie agli interessi finanziari dell'Unione. La Corte, in definitiva, supporta un'accezione alquanto flessibile delle nozioni di attuazione e scopo del diritto UE, tanto più se si considera che il pregiudizio agli interessi finanziari UE è espressamente definito come potenziale.

Inoltre, occorre evidenziare come l'*art. 325 TFUE* imponga agli Stati di adottare a tutela delle prerogative finanziarie UE le stesse misure previste per analoghe condotte commesse a danno di pari interessi nazionali. Ne consegue la possibilità di regimi differenziati per situazioni distinte dalla sola natura del bene giuridico violato. Infatti, solo ri-

spetto alle ipotesi rilevanti per l'ordinamento UE il giudice nazionale è obbligato ad orientare il proprio convincimento al livello di tutela assicurato dalla Carta, sia esso di maggior favore o minor favore, come nella coeva causa *Melloni* (Corte di giustizia, *Melloni*, causa C-399/11, sentenza del 26 febbraio 2013). A livello sistematico, infine, l'approdo cui perviene la Corte, sebbene non ispirato all'auspicata definizione di più solidi criteri valutativi, delinea possibili linee direttrici della giurisprudenza di Lussemburgo. Il Giudice dell'Unione, invero, valorizzando l'assunto della sentenza in commento, potrà considerare attuative di norme UE tutte le disposizioni nazionali che, sebbene non espressamente volte a trasporre atti europei nel diritto interno, siano riconducibili ad un obbligo dello Stato di adottare misure – di carattere sanzionatorio o meno – a tutela di interessi dell'UE.

3. Il secondo profilo rilevante della pronuncia in commento attiene alla portata del principio del *ne bis in idem* nell'ordinamento UE. Come noto, lo scenario europeo si contraddistingue per un'accentuata frammentazione di fonti volte a consacrare tale principio, segnatamente l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e l'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti umani. Nell'ambito dello stesso ordinamento UE, inoltre, la giurisprudenza ha ricostruito in maniera differente il principio, a seconda della materia interessata: il Giudice dell'Unione, ad esempio, enumera fra gli elementi fondativi del *ne bis in idem* la valutazione dell'identità dell'interesse giuridico tutelato da una norma solo nell'ambito dei procedimenti per violazione delle regole sulla concorrenza, mentre non prende in considerazione tale profilo ove si tratti di una duplicazione di procedimenti penali (Corte di giustizia, *Aalborg Portland*, cause riunite C-204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00 e C-217/00, sentenza del 7 gennaio 2004). Questa frammentazione ha motivato diffusi auspici per una *reductio ad unum* della portata del *ne bis in idem* europeo (Corte di giustizia, *Toshiba*, causa C-17/10, conclusioni dell'avvocato generale Kokott dell'8 settembre 2011, punto 117). Esiti promettenti, a questo proposito, sono stati ad esempio conseguiti in ordine all'interpretazione della nozione di *idem factum*, elemento costitutivo del principio. Invero, a fronte del tradizionale orientamento della Corte di giustizia, volto a qualificare l'identità del fatto dal punto di vista storico-materiale, la Corte europea dei diritti umani aveva in passato sostenuto un'accezione formale e più restrittiva, coincidente con la qualificazione giuridica della condotta (Corte di giustizia, *van Esbroek*, causa C-436/04, sentenza del 9 marzo 2006; Corte europea dei diritti umani, *Oliveira c. Svizzera*, ricorso n. 25711/94, sentenza del 30 luglio 1998). Nel 2009, tuttavia, la Corte europea dei diritti umani ha abbracciato la più ampia lettura del requisito dell'identità del fatto materiale, sanando la discrasia giurisprudenziale (Corte europea dei diritti umani [GC], *Zolotukhin c. Russia*, ricorso n. 14939/03, sentenza del 10 febbraio 2009). A questa tendenziale convergenza interpretativa si affianca altresì il disposto dell'art. 52, comma 3, della Carta, in virtù del quale l'UE si impegna a garantire un livello di tutela dei diritti fondamentali almeno pari a quello assicurato nel sistema CEDU, conservando la possibilità di concedere una protezione più estesa.

Proprio in questa prospettiva appare opportuno ricostruire la questione giuridica analizzata dalla Corte nel caso di specie, ovvero il dibattuto tema della coesistenza di un procedimento amministrativo ed uno di natura penale, destinati a sanzionare il medesimo soggetto in relazione alle stesse vicende. In effetti, le situazioni che coinvolgono contestualmente diverse branche del diritto vengono ordinariamente escluse dalla sfera applicativa del *ne bis in idem*, sebbene in molte ipotesi sanzioni amministrative e penali, pur con modulazioni

differenti, condividano l'obiettivo di punire e reprimere determinati comportamenti (B. van Bockel, "The *ne bis in idem* principle in the European Union legal order: between scope and substance", in *ERA Forum* 2012, p. 334). Sul punto, la Corte europea dei diritti umani, rafforzando in misura significativa la tutela sottesa al divieto di doppio giudizio, ha ritenuto che anche l'inflizione di una sanzione amministrativa definitiva possa precludere l'avvio di un procedimento penale nei confronti della medesima persona ed in relazione alle stesse vicende (v. *Zolotukhin c. Russia*, cit.; nonché *Ruotsalainen c. Finlandia*, ricorso n. 13079/03, sentenza del 16 giugno 2009). Tale estensione della sfera applicativa del *ne bis in idem*, peraltro, non opera in via generale, ma solo nelle ipotesi in cui la procedura amministrativa sfoci in un provvedimento particolarmente afflittivo. Sin dagli anni '70, invero, la Corte di Strasburgo ha inteso supportare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale la reale natura delle misure sanzionatorie previste negli ordinamenti nazionali viene apprezzata alla luce delle loro concrete peculiarità e conseguenze e non in forza della mera qualificazione giuridica ad esse riconosciuta. In particolare, la Corte ha eletto la qualificazione dell'infrazione, la natura dell'infrazione e l'intensità della sanzione comminata a criteri discretivi di riferimento, idonei a rivelare la sostanziale essenza penale di un determinato provvedimento (Corte europea dei diritti umani, *Engel c. Paesi Bassi*, ricorso n. 5100/71, sentenza dell'8 giugno 1976).

Il filone giurisprudenziale ora richiamato è alla base dell'*iter* argomentativo dell'avvocato generale e della Corte di giustizia nel caso in esame. Il primo, nondimeno, focalizza l'analisi su una lettura generalizzata della pronuncia *Zolotukhin*, accreditata di giustificare *in nuce* qualsivoglia duplice contestazione amministrativa e penale, indipendentemente da una puntuale verifica dei cd. criteri *Engel*. Questa premessa conduce tuttavia ad approdi ben ulteriori rispetto a quelli sollecitati dalla Corte europea dei diritti umani, motivando l'avvocato generale ad una presa di distanza che non appare necessaria. Cruz Villalón, infatti, evidenzia come il ricorso congiunto a sanzioni amministrative e penali, seppure mitigato in molti ordinamenti in modo tale da assicurare il rispetto del principio di proporzionalità delle pene, sia fortemente radicato negli Stati membri, tanto da poter essere elevato al rango di tradizione costituzionale comune.

Dal canto suo, la Corte, senza attingere a categorie di tale delicatezza, né invocare il rischio di discrasie interpretative rispetto al sistema della CEDU, orienta il proprio convincimento in piena assonanza con la giurisprudenza di Strasburgo. Pur senza evocare il contributo di quest'ultima e, al contempo, senza sconfessare le precedenti pronunce nelle quali aveva sostenuto la natura autonoma del principio del *ne bis in idem* nell'ordinamento UE, il Collegio rammenta che gli Stati membri sono liberi di definire tipologia e *quantum* di sanzioni per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione (Corte di giustizia, *Gözütok e Brügger*, cause riunite C-187/01 e C-385/01, sentenza dell'11 febbraio 2003). In linea di principio, dunque, essi sono legittimati a ricorrere contestualmente a misure amministrative e penali, purché la formale qualificazione delle prime non celi in realtà un'indebita duplicazione punitiva, in spregio al divieto di doppio giudizio. In quest'ultimo caso, infatti, i criteri di *Engel* – la cui origine prima non viene però puntualizzata dalla Corte – soccorrerebbero l'interprete nel ritenere applicabile l'art. 50 della Carta. In particolare, la valutazione sulla compatibilità del cumulo di sanzioni con il *ne bis in idem* spetta in via prioritaria al giudice nazionale e può anche poggiare sugli standard di tutela interni, purché ciò non infici il livello di protezione assicurato dalla Carta ed il primato del diritto UE.

Il Collegio, peraltro, inserisce in conclusione un inciso foriero di dubbi interpretativi non secondari. La possibilità da parte del giudice interno di censurare una duplicazione

punitiva, infatti, trova un limite nella circostanza che la sanzione residua rispetti i canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività, imposti a più riprese dal diritto UE e derivanti dall'esigenza di garantire la sua piena effettività in sede statale. *Quid iuris*, dunque, ove l'applicazione del divieto di doppio giudizio comporti una lacuna sotto questo profilo? A rigore, anche se il breve richiamo operato dalla Corte non sembra muovere in questa direzione, lo *status* accordato ai diritti fondamentali nell'ordinamento UE dovrebbe motivare la prevalenza dell'art. 50 della Carta. Una simile scelta da parte dell'autorità giudiziaria interna determinerebbe il conseguente obbligo in capo allo Stato di adottare ogni misura necessaria a rispettare i crismi delle sanzioni volte a garantire l'effettività del diritto UE, ma questa circostanza non sembra sufficiente a giustificare la persistenza di una violazione del divieto di doppio giudizio.

Stefano Montaldo

ABSTRACT. The Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the *Ne Bis in Idem* Principle

The article analyses two main topics considered by the Court of Justice in the *Fransson* judgment. First of all, the scope of application of the Charter of fundamental rights of the EU is considered, namely as far as art. 51 of the Charter is concerned. Secondly, the paper analyses the field of application of the *ne bis in idem* principle, in case an administrative and a criminal sanctions are at stake.

Keywords: *ne bis in idem*; charter of fundamental rights; scope of application; general principles of EU law.